

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2009, n. 0109/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni di cooperative e per la vigilanza su società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, di cui all'articolo 28 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Soggetti richiedenti il riconoscimento
- Art. 3 Criteri per il riconoscimento
- Art. 4 Domanda di riconoscimento
- Art. 5 Società per la gestione dei fondi mutualistici
- Art. 6 Criteri per l'approvazione dello statuto
- Art. 7 Domanda di approvazione dello statuto
- Art. 8 Vigilanza sulle associazioni e sulle società costituite per la gestione dei fondi mutualistici

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 9 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 10 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), disciplina:

- a) i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni e per l'approvazione dei relativi statuti, per l'approvazione degli statuti delle società e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi;
- b) i criteri e le modalità per la vigilanza sulle società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.

Art. 2
(*Soggetti richiedenti il riconoscimento*)

1. Le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che intendono costituirei fondi mutualistici previsti dall'articolo 28 della legge regionale 27/2007 e dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative) chiedono il riconoscimento di cui all'articolo 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono:

- a) le associazioni previste dall'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge regionale 27/2007;
- b) le associazioni previste dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 27/2007;

3. Le associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici previsti dall'articolo 28 della legge regionale 27/2007 e dall'articolo 11 della legge 59/1992, al fine di esercitare detta attività, chiedono il riconoscimento di cui all'articolo 1.

Art. 3

(Criteri per il riconoscimento)

1. Il riconoscimento delle associazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, è concesso, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione che contestualmente ne approva lo statuto.

2. Il riconoscimento delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela di cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, è concesso quando sia verificato che:

- a) le finalità statutarie dell'associazione richiedente attengono alla rappresentanza, assistenza e tutela di cooperative aderenti;
- b) la sede o unità operativa dell'associazione è situata nel territorio regionale;
- c) le finalità statutarie dell'associazione richiedente si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;
- d) l'associazione richiedente possiede i mezzi finanziari adeguati al perseguimento delle finalità di cui alla lettera a);
- e) l'associazione richiedente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

3. Il riconoscimento delle associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici di cui all'articolo 2, comma 3, è concesso quando sia verificato che:

- a) le finalità statutarie dell'associazione richiedente attengono esclusivamente alla promozione e al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione;
- b) la sede o unità operativa dell'associazione è situata nel territorio regionale;
- c) le finalità statutarie dell'associazione richiedente si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;
- d) l'associazione richiedente possiede i mezzi finanziari adeguati al perseguimento delle finalità di cui alla lettera a);

- e) lo statuto delle associazioni prevede la partecipazione di diritto di tutte le società cooperative e dei loro consorzi aderenti alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 2;
- f) lo statuto prevede espressamente l'utilizzo e il reinvestimento degli utili per le finalità di cui alla lettera a);
- g) l'associazione richiedente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

4. Ogni modificazione o integrazione dello statuto dell'associazione, successiva alla concessione del riconoscimento di cui al comma 1, su domanda del rappresentante legale dell'associazione, è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

(Domanda di riconoscimento)

1. La domanda di riconoscimento di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e va indirizzata al Presidente della Regione per il tramite della Direzione centrale competente in materia di vigilanza sulla cooperazione.

2. Alla domanda di cui al comma 1 vanno allegati i seguenti documenti:

- a) la deliberazione degli organi sociali competenti contenente la richiesta di riconoscimento di cui al comma 1 e il conferimento del relativo potere di rappresentanza al soggetto che sottoscrive la domanda;
- b) la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma dell'atto pubblico;
- c) la dichiarazione autocertificata da cui risultino le cariche sociali attribuite e gli associati esistenti al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1;
- d) la documentazione relativa al possesso dei mezzi finanziari adeguati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) e all'articolo 3, comma 3, lettera d).

Art. 5

(Società per la gestione dei fondi mutualistici)

1. Le società per azioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici di cui all'articolo 28 della legge regionale 27/2007 ed aventi sede o unità operativa nel territorio regionale chiedono l'approvazione dello statuto al fine di esercitare detta attività.

Art. 6

(Criteri per l'approvazione dello statuto)

1. L'approvazione di cui all'articolo 5 è formalizzata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, quando sia verificato che:

- a) l'oggetto sociale della società richiedente attiene esclusivamente alla promozione e al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione;
- b) il capitale sociale è sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione che ne promuove la costituzione;
- c) la sede o unità operativa della società è situata nel territorio regionale;
- d) le finalità statutarie della società richiedente si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;
- e) lo statuto prevede espressamente l'utilizzo e il reinvestimento degli utili per le finalità di cui alla lettera a);
- f) lo statuto prevede espressamente che le azioni siano trasferite solamente con il preventivo assenso dell'assemblea dei soci.

2. Ogni modificazione o integrazione dello statuto successiva all'approvazione di cui al comma 1 è approvata, previa domanda del rappresentante legale della società, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

(Domanda di approvazione dello statuto)

1. La domanda di approvazione di cui all'articolo 5, sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e va indirizzata al Presidente della Regione per il tramite della Direzione centrale competente in materia di vigilanza sulla cooperazione.

2. Alla domanda di cui al comma 1 vanno allegati i seguenti documenti:

- a) la deliberazione degli organi sociali competenti contenente la richiesta di approvazione di cui al comma 1 e il conferimento del relativo potere di rappresentanza al soggetto che sottoscrive la domanda;
- b) la copia autentica dello statuto redatto nella forma dell'atto pubblico;
- c) la dichiarazione autocertificata da cui risultino le cariche sociali attribuite e i soci esistenti al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1;
- d) la documentazione relativa alla sottoscrizione del capitale sociale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

Art. 8

(Vigilanza sulle associazioni e sulle società costituite per la gestione dei fondi mutualistici)

1. Le associazioni e le società costituite per la gestione dei fondi mutualistici di cui agli articoli 2, comma 3, e 5 sono soggette alla vigilanza della Regione, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 27/2007.

2. I soggetti di cui al comma 1 sottopongono il proprio bilancio alla certificazione annuale da parte di società di revisione iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 22

della legge regionale 27/2007, le quali svolgono la propria attività di verifica avuto riguardo alla normativa vigente in materia.

3. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di vigilanza sulla cooperazione gli atti di seguito indicati entro sessanta giorni dalla rispettiva adozione:

- a) il bilancio d'esercizio corredato dalla relazione esplicativa nella quale siano espresse le modalità di utilizzo dei fondi;
- b) verbali assembleari di approvazione del bilancio;
- c) la certificazione di cui al comma 2;
- d) l'attribuzione delle cariche sociali;
- e) le modificazioni e integrazioni dello statuto.

4. La Direzione di cui al comma 3 verifica che le modalità di utilizzo dei fondi mutualistici siano conformi alla legge 59/1992 e idonee al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 3, comma 3, lettera a) e 6, comma 1, lettera a).

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9 *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.